



DISEGNO DI LEGGE

**d’iniziativa dei senatori CARUSO, D’ALIA, LI GOTTI, CENTARO,
MAZZATORTA, LAURO, MAGISTRELLI, BENEDETTI VALENTINI,
VALDITARA, BALBONI, ALLEGRINI, COSTA e PISTORIO**

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 14 OTTOBRE 2010

Modifica all’articolo 645 del codice di procedura civile,
in materia di opposizione a decreto ingiuntivo

ONOREVOLI SENATORI. – La Corte suprema di Cassazione, a Sezioni unite civili, ha risolto, con la sentenza n. 19246, depositata il 9 settembre 2010, il contrasto interpretativo intervenuto tra proprie sezioni con riferimento alle disposizioni prescritte, in connessione logica fra loro, dal secondo comma dell'articolo 645 del codice di procedura civile (nella parte in cui stabilisce che il giudizio d'opposizione a decreto ingiuntivo prosegue secondo le norme del procedimento ordinario «ma i termini di comparizione sono ridotti a metà») e dagli articoli 165 e 166 del medesimo codice, individuanti i termini (ordinari e ridotti) rispettivamente assegnati all'attore e al convenuto, perché sia provveduto – da parte dei medesimi alla costituzione in giudizio.

La Corte, malgrado il dubbio affacciato, anche sulla base di preponderante dottrina in argomento, dalla propria I sezione, secondo la quale non poteva convenirsi con il consolidato orientamento precedente, secondo cui l'abbreviazione dei termini a comparire prevista dal secondo comma dell'articolo 645 del codice di rito determinava le medesime conseguenze derivanti dall'abbreviazione stabilita dal giudice ad istanza dell'opponente, ha ritenuto di preferire, fra gli opposti criteri interpretativi, proprio quello più di sovente prima praticato.

Ha quindi, in concreto, stabilito il principio per cui, in qualsiasi giudizio d'opposizione a decreto ingiuntivo, indipendentemente dal termine a comparire assegnato dall'opponente (quanto meno non inferiore a quello ordinario), devono comunque sempre applicarsi le disposizioni contenute negli articoli 165 e 166 del codice di procedura civile, nella parte in cui i medesimi prevedono la riduzione dei termini ordinari di costituzione,

ivi previsti, rispettivamente a cinque e dieci giorni.

Il presente disegno di legge, per il quale si confida in un sollecito esame e in una pronta approvazione, sceglie deliberatamente di non prendere campo, nei suoi contenuti, con riferimento alla riferita *querelle* giuridica, anche se pare invero non di immediata condivisione, oltre che foriero di più di un dubbio, il voler prescindere dall'oggettivo carattere di eccezionalità che è caratteristica propria del procedimento monitorio, anche nella sua fase dell'opposizione, con la conseguente inopportunità di voler estendere al medesimo disposizioni che appartengono al processo ordinario e che, peraltro, nell'ambito di questo, rivestono a loro volta rango di eccezione.

Non per nulla – tanto per puro esempio – il procedimento monitorio è, per definizione, «procedimento speciale»; non per nulla, l'articolo 645 del codice di procedura civile si fa premura di precisare che «in seguito all'opposizione il giudizio si svolge secondo le norme del procedimento ordinario», il che – ove si trattasse solo di una pletorica precisazione – dovrebbe diversamente liquidarsi come ipertrofia del testo.

Il disegno di legge si propone invece, anche in termini di semplificazione e di normallizzazione dei riti, di espungere la parte della previsione contenuta nell'articolo 645 del codice di procedura civile relativa all'abbreviazione «di diritto» dei termini a comparire, lasciando effettività (per via del ricordato richiamo alle forme del procedimento ordinario) alla mera facoltà che resta assegnata alle parti in forza dell'articolo 163-*bis* del medesimo codice, di chiedere e di vedersi autorizzata (dopo il vaglio del giudice) la detta abbreviazione. Con ogni ulteriore con-

seguenza in relazione ai termini di costituzione alla luce dell'espresso richiamo contenuto negli articoli 165 e 166 (espresso richiamo che, come ricordato, non è viceversa affatto riservato al disposto dell'articolo 645).

L'articolo 2 del disegno di legge, muovendosi in una previsione a carattere provvisorio, stabilisce che, per tutti i procedimenti iscritti a ruolo prima della data di entrata in vigore della legge, non abbiano ad applicarsi le disposizioni dei citati articoli 165 e 166 del codice di procedura civile, riguardanti la previsione di termini ridotti, se non nel caso in cui gli stessi si riferiscano a prov-

vedimenti giudiziali di abbreviazione del termine a comparire ai sensi del parimenti citato articolo 163-*bis*.

La ragione della disposizione risiede nella necessità di prevenire, evitandolo, il fenomeno che si verificherà inevitabilmente a seguito della puntuale osservanza del precetto stabilito dalla Corte Suprema, nella richiamata sentenza pronunciata dalle Sezioni unite civili, della dichiarazione di improcedibilità di tutti i procedimenti d'opposizione a decreto d'ingiunzione in cui la costituzione di attore e del convenuto non sia avvenuta nei termini ridotti.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

(Modifica all'articolo 645 del codice di procedura civile)

1. Al secondo comma dell'articolo 645 del codice di procedura civile, le parole: «ma i termini di comparizione sono ridotti a metà» sono soppresse.

Art. 2.

(Norma transitoria)

1. In via transitoria, i termini ridotti di cinque e dieci giorni, rispettivamente previsti dagli articoli 165 e 166 del codice di procedura civile per la costituzione in giudizio dell'attore e del convenuto, non si applicano con riferimento a tutti i procedimenti iscritti a ruolo prima della data di entrata in vigore della presente legge, con la sola eccezione di quelli per i quali il giudice ha pronunciato decreto di abbreviazione dei termini a comparire ai sensi dell'articolo 163-*bis* del medesimo codice.

Art. 3.

(Entrata in vigore)

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.